

LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1987, N. 87:

Costituzione della F.I.R.A. S.p.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese.

Art. 1

(Matura e regime giuridico)

La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione, in forma di società per azioni, di una società finanziaria regionale per lo sviluppo dell'economia abruzzese, denominata F.I.R.A. S.p.A..

Essa opera nei settori d'interesse regionale ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione per il raggiungimento dei fini propri della Regione, in conformità degli articoli 7, 8 e 9 dello Statuto della Regione Abruzzo, ed in particolare per lo sviluppo economico e sociale e per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti, anche usufruendo di provvidenze e incentivi riservati dalla CEE direttamente alle finanziarie regionali.

Oltre alla Regione, cui deve essere riservata la maggioranza assoluta del capitale, possono essere soci della suddetta società gli enti pubblici territoriali, le Camere di Commercio, gli Istituti bancari di diritto ed interesse pubblico, gli Istituti regionali di mediocredito, le Casse di Risparmio ed altre eventuali società, enti o consorzi a totale partecipazione pubblica.

Art.2

(Finalità)

La società finanziaria, quale strumento della programmazione, effettua i propri interventi per concorrere all'attuazione del piano di sviluppo economico regionale, secondo le finalità e le direttive dallo stesso indicate, operando con criteri di economicità.

La società finanziaria persegue le finalità di cui al comma precedente mediante:

a) la promozione ed il potenziamento, in ottemperanza alle indicazioni dei piani territoriali regionali, di aree e di infrastrutture che favoriscano e consentano insediamenti produttivi e sistemi di servizi destinati alle attività economiche della Regione, in conformità delle indicazioni della stessa.

b) La realizzazione di interventi a favore delle unità produttive industriali di minori dimensioni operanti nel territorio della Regione in conformità alle indicazioni del programma economico regionale, mediante la prestazione di assistenza tecnica ed organizzativa, di assistenza finanziaria a favore di imprese e di consorzi tra imprese aventi lo scopo di favorire l'accesso al credito delle medesime, nonché mediante l'elaborazione di ricerche di mercato e la prestazione di altri servizi ai fini dell'espansione, della riconversione, della ristrutturazione, dell'ammodernamento e dell'innovazione tecnologica aziendale e settoriale, oltre che, della creazione di nuove imprese.

c) La partecipazione, con quote di minoranza sia assoluta che relativa, in società, enti o consorzi costituiti per realizzare nuove iniziative industriali, che abbiano il carattere della novità del prodotto, per tecnologie e per mercato.

d) La partecipazione - attraverso la sottoscrizione di aumenti di capitale - sempre con quote di minoranza sia assoluta che relativa, in aziende esistenti e sane, che siano mature per significativi sviluppi.

Dette partecipazioni in società esistenti potranno avvenire solo sulla base di un comprovato buono stato di salute delle aziende, e comunque sempre tramite la certificazione dei bilanci degli ultimi tre anni da far eseguire da parte di qualificate società di revisione abilitate. Da detti bilanci deve risultare un costante e progressivo sviluppo del reddito aziendale.

In ogni caso deve trattarsi di partecipazioni limitate nel tempo e comunque non superiori al cinque anni.

e) La stipula di convenzioni con società operanti nel settore parabancario al fine di ottenere il contenimento del costo delle operazioni e con le Università o altre istituzioni tecnico-scientifiche finalizzate ad immediate applicazioni produttive.

f) La realizzazione di interventi specifici affidati e finanziati dalla Regione ai sensi del successivo art. 4.

Art. 3

(Modalità di intervento)

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo la società:

- a. promuove la costituzione e partecipa a consorzi, società ed enti, anche già esistenti, a partecipazione pubblica o privata aventi oggetto conforme o strumentale alle materie di cui alle lettere a, b. c. del precedente articolo 2.
- b. Effettua le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, richieste per il conseguimento degli scopi di cui agli articoli precedenti.
- c. Svolge, direttamente o indirettamente, opera di consulenza ed assistenza tecnica e professionale agli operatori economici.

Art. 4

(Interventi speciali)

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, può affidare alla società finanziaria, con apposita legge regionale e mediante convenzione, l'attuazione di progetti per la realizzazione di interventi specifici.

Art. 5

(Capitale sociale e quota regionale)

La Regione sottoscrive all'atto della costituzione della società finanziaria una quota pari al 51 per cento del suo capitale sociale, per una spesa prevista di L. 2.500.000.000.

Art. 6

(Consiglio di amministrazione)

Le norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono regolate dallo Statuto, in conformità alle leggi ed al Codice civile.

Art. 7

(Costituzione)

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a la costituzione della Finanziaria, nonché ad adottare tutti i procedimenti conseguenti all'applicazione della presente legge.

Art. 8

(Spese di costruzione e primo impianto)

La Regione è autorizzata a concedere alla Finanziaria, all'atto della sua costituzione, un'anticipazione pari ai tre decimi della quota di capitale sociale sottoscritta dalla Regione Abruzzo ai sensi del precedente art. 5.

Art. 9

(Norma finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1987, in L. 2.500.000.000, si provvede, a termini dell'art. 38 della L.R. 29.12.1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000 - partita n. 1 dell'elenco n. 4 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1987 è istituito ed iscritto nel Sett. I, Tit. 2, Sez. X, Ctg. V, il Cap. 012530 denominato "Conferimenti azionari alla Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.A. per lo sviluppo dell'economia abruzzese " con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di lire 2.500.000.000.

Art. 10

(Urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 dicembre 1987.

MATTUCCI